

DISCIPLINARE DEL MERCATINO DEI GAUDENTI

Indice generale

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	2
Art. 2 - Normativa di riferimento.....	2
Art. 3 - Ubicazione e periodicità.....	2
Art. 4 - Oggetti in esposizione e in vendita.....	3
Art. 5 - Organizzazione e gestione.....	3
Art. 6 - Criteri per l'organizzazione e la gestione.....	3
Art. 7 - Obblighi e responsabilità del soggetto gestore.....	4
Art. 8 - Svolgimento del mercatino e obblighi degli hobbisti.....	5
Art. 9 - Obblighi del Comune di Trento.....	6
Art. 10 - Dimensione degli spazi espositivi.....	6
Art. 11 - Rispetto degli altri regolamenti comunali.....	7
Art. 12 - Sanzioni.....	7
Art. 13 - Giornate del riuso.....	7
Art. 14 - Entrata in vigore.....	7

Allegato 1: Mappa Piazza G.B. Garzetti e vie limitrofe

Allegato 2: Mappa Piazza Dante

Allegato 3: Relazione tecnica e Planimetria Mercato dei Gaudenti – estratti dal "Piano di Sicurezza antincendio dei mercati del Comune di Trento" adottato con determinazione dirigenziale n. 39/46 di data 20/12/2019

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Disciplinare regola il Mercatino dei Gaudenti istituito dall'Amministrazione comunale, la sua organizzazione ed il suo svolgimento.
2. Il Mercatino dei Gaudenti si caratterizza quale strumento volto a favorire l'incontro della domanda e dell'offerta di oggetti che sfuggono alle logiche distributive commerciali ed il riuso, ad animare e vivacizzare il territorio, nonché di stimolo a sviluppare e rinsaldare i rapporti sociali tra le persone.
3. E' un mercatino riservato agli hobbisti, nonché alle associazioni, enti e soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico e di autofinanziamento.

Art. 2 - Normativa di riferimento

1. Il presente disciplinare è adottato ai sensi dell'art. 20 ter, comma 7 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 ed è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale XX n. XX.
2. Ai sensi dell'art. 20 ter della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 sono hobbisti coloro che vendono, in modo saltuario e occasionale, merci e prodotti di modico valore, anche usati, non appartenenti al settore alimentare, compresi gli oggetti di propria produzione che presentino i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione.
3. Gli hobbisti devono essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 5 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 e devono munirsi di tesserino identificativo contenente gli appositi spazi per la validazione al fine di garantire il rispetto dei limiti all'attività imposti dall'art. 20 ter della L.p. 30 luglio 2010, n. 17, dal relativo Regolamento di esecuzione nonché dai relativi provvedimenti attuativi.
4. Ai sensi dell'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 sono ammessi al Mercatino dei Gaudenti i soggetti indicati nello stesso comma.
5. Alle fattispecie regolate dal presente disciplinare non trovano applicazione le norme sul commercio in sede fissa e sul commercio su area pubblica, fatto salvo quanto di seguito richiamato.

Art. 3 - Ubicazione e periodicità

1. Il Mercatino dei Gaudenti si svolge:
 - in piazza G.B. Garzetti e vie limitrofe (I e II Androna di Borgonuovo; Giardini Garzetti - lato ovest verso le scuole; Largo Pigarelli; Via Dietro le Mura A) il secondo sabato del mese, esclusi gennaio ed agosto, salvo facoltà – dichiarata in sede di gara - in capo al soggetto gestore di attivare il mercatino anche in tali mesi;
 - in piazza Dante (parte sud del Listone) il quarto sabato del mese (il terzo a dicembre), esclusi gennaio, luglio ed agosto, fatta salva la medesima facoltà di cui al punto precedente.La delimitazione delle aree interessate, nella loro estensione massima, si evince indicativamente dalle mappe allegate. In occasione di mercati, fiere tradizionali, manifestazioni culturali e sportive o altri eventi di particolare rilevanza, lo spazio oggetto della concessione di occupazione di suolo pubblico, qualora necessario, dovrà essere lasciato libero o ridotto a semplice richiesta degli Organi di Vigilanza.

2. Il Mercatino dei Gaudenti si svolge dalle ore 8:00 alle ore 16:00.

La fase iniziale di allestimento/preparazione del mercatino deve essere compresa nella fascia oraria 5:30 – 8:00, mentre la fase finale di smontaggio/sgombero dovrà avvenire tra le ore 16:00 e le ore 20:00.

3. L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere al soggetto gestore, con congruo anticipo, la disponibilità ad organizzare edizioni straordinarie del mercatino, anche in deroga all'ubicazione, alla periodicità e agli orari di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Ai sensi dell'art. 20 ter, comma 8 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 il Comune di Trento può riservare agli hobbisti aree o spazi a loro dedicati in occasione di sagre, fiere, manifestazioni o eventi locali straordinari. In tal caso saranno previamente considerate le prerogative e gli interessi, qualora sussistenti e confliggenti, del soggetto gestore del Mercatino dei Gaudenti.

5. Per esigenze di pubblico interesse, cause di forza maggiore, manifestazioni, celebrazioni, ricorrenze di particolare importanza, possono essere introdotte, con provvedimento del dirigente competente, modifiche temporanee alle norme del presente disciplinare relativamente alla periodicità, alla durata, alla localizzazione del mercatino, nonchè a quanto si rendesse necessario, comprese eventuali sospensioni del mercatino stesso.

Art. 4 - Oggetti in esposizione e in vendita

1. Le merci ed i prodotti esposti e posti in vendita devono essere di modico valore ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 ter, comma 5 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17. Relativamente all'esposizione dei prezzi si applica l'articolo 21 della stessa L.p. 30 luglio 2010 n. 17.

2. Sono ammessi oggetti di propria produzione che presentano i caratteri tipici dell'artigianato, anche artistico, per la realizzazione dei quali è sufficiente una comune capacità progettuale e di esecuzione. Sono ammessi merci e prodotti anche usati.

3. Non sono ammessi oggetti precedentemente acquistati allo scopo di vendita. Non è ammessa la vendita di merci e prodotti appartenenti al settore alimentare.

È fatto altresì divieto di vendita di animali vivi, piante, oggetti ingombranti, metalli preziosi e oggetti di particolare valore antiquario.

Ai sensi dell'art. 20 ter, comma 6 della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 è comunque vietata l'esposizione e la vendita di armi, di esplosivi, di oggetti preziosi nonchè delle cose antiche o usate previste dall'allegato A, lettera A, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137).

Art. 5 - Organizzazione e gestione

1. Il Comune di Trento affida, in regime di concessione, l'organizzazione (compresa l'assegnazione dei posteggi) e la gestione del Mercatino dei Gaudenti a un soggetto selezionato mediante procedura di gara e nel rispetto dei criteri contenuti nel presente Disciplinare e degli ulteriori atti di gara ai quali si rimanda.

Art. 6 - Criteri per l'organizzazione e la gestione

1. Per promuovere e valorizzare le diverse forme di attività hobbistica locale, il cinquantuno per cento dei posteggi sono riservati agli hobbisti residenti nella Provincia Autonoma di Trento.

Sono altresì riservati posteggi nella misura minima pari al dieci per cento ai seguenti soggetti:

- associazioni, enti e soggetti che operano senza finalità lucrativa e che propongono merci a esclusivo scopo benefico, a offerta e senza indicazioni del prezzo;
- istituti scolastici, parrocchie, centri di aggregazione giovanile, centri per anziani ed enti e associazioni che operano per finalità sociali e che, a esclusivo scopo benefico o di autofinanziamento, vendono temporaneamente e occasionalmente merci e prodotti di modico valore, anche appartenenti al settore alimentare.

Nel caso in cui non siano richiesti dai soggetti sopra elencati, i posteggi possono essere liberamente assegnati.

2. Fermo il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, la selezione degli hobbisti deve avvenire, secondo criteri di trasparenza, pubblicità e imparzialità, tramite l'utilizzo di un applicativo informatico che garantisca un intervallo minimo di cinque giorni durante il quale ogni interessato possa far pervenire la propria richiesta di partecipazione.

3. Si ritiene che il criterio di pubblicità sia rispettato qualora il soggetto gestore promuova il mercatino sul proprio sito internet pubblicando un calendario annuale conforme al dettato dell'art. 3 del presente disciplinare.

4. Al fine di adempiere concretamente al rispetto dei suddetti principi è altresì onere del soggetto gestore predisporre e rendere disponibile la modulistica necessaria al fine di organizzare e gestire il mercatino in modo efficiente e sempre nel rispetto della normativa richiamata.

5. A scomputo dei posteggi oggetto di estrazione è facoltà del soggetto gestore, secondo il progetto dallo stesso presentato e valutato in sede di gara, riservare delle postazioni assegnate a condizioni agevolate ad associazioni, enti e soggetti che operano senza finalità lucrative.

6. I posteggi assegnati non danno diritto ad alcuna priorità o titolo preferenziale per il futuro. I posteggi non possono essere in nessun caso scelti, prenotati o riservati.

Art. 7 - Obblighi e responsabilità del soggetto gestore

1. Il soggetto gestore del Mercatino dei Gaudenti deve:

- in occasione di ogni singola edizione selezionare in modo trasparente ed imparziale gli hobbisti che vi partecipano, accertando che siano in possesso del tesserino identificativo, in corso di validità, di cui all'art. 20 ter co. 2 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17; qualora venisse riscontrato il mancato possesso di tale requisito in capo a uno o più partecipanti, gli stessi non saranno ammessi al mercatino;
- assicurare che la partecipazione al mercatino avvenga, secondo criteri di trasparenza e pubblicità, tramite l'utilizzo di un applicativo informatico, definendo altresì le modalità di individuazione e assegnazione del posteggio;
- approntare le aree interessate dallo svolgimento del mercatino, anche con la collocazione di transenne e/o cartelli dove opportuno per garantire le necessarie condizioni di sicurezza;
- collocare le bancarelle, nell'ambito dell'area concessa, nel rispetto della normativa di sicurezza, con particolare riguardo alle prescrizioni contenute nel Piano di sicurezza antincendio dei mercati del Comune di Trento (Allegato n. 3) nonché salvaguardando gli accessi alle abitazioni private ed alle attività commerciali ivi presenti;
- gestire l'area su cui è istituito il mercatino nel rispetto delle norme vigenti, garantendone l'organizzazione ed il funzionamento; vigilare sul rispetto da parte degli hobbisti della legge, dei regolamenti comunali, del presente disciplinare e delle eventuali indicazioni fornite dal Comune; verificare che gli operatori rispettino le disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti;
- collaborare con le autorità preposte al controllo degli hobbisti; verificare l'esposizione da

parte degli stessi del tesserino identificativo di hobbista e dell'indicazione dei prezzi nel rispetto dei limiti di valore di cui alla normativa di riferimento; verificare che siano state effettuate le comunicazioni di cui all'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17;

- garantire, tramite personale qualificato, che gli oggetti esposti in vendita non siano di particolare valore antiquario: dovranno essere effettuate a campione n. 10 visite annuali di ispezione e controllo delle merci esposte sul totale annuale delle edizioni del mercatino;
- controllare che gli espositori non occupino suolo pubblico posizionando merce a terra ma solamente sul banco autorizzato; eventuali appendini dovranno essere compresi nell'area autorizzata;
- rilasciare ai partecipanti al mercatino quietanza di pagamento dalla quale si possano evincere il numero di metri quadrati occupati e l'ammontare della quota pagata da ciascun partecipante;
- vigilare e predisporre le misure necessarie affinché le attività degli hobbisti non arrechino disturbo ai cittadini, alle attività contermini e alla circolazione stradale;
- farsi carico dell'installazione di estintori portatili su idonei supporti dotati di cartelli segnalatori in posizione facilmente visibile ed accessibile. La precisa ubicazione sarà indicata e concordata con l'Amministrazione comunale in relazione allo spazio effettivamente concesso;
- svolgere attività di promozione e valorizzazione del mercatino;
- promuovere la conoscenza della normativa di riferimento per gli hobbisti e predisporre e pubblicizzare la modulistica necessaria per presentare domanda di partecipazione.

2. La responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose e per danneggiamenti o deturpamenti all'area, quale conseguenza dell'attività di cui al presente disciplinare, sarà a carico del soggetto gestore e dell'autore dell'illecito, in relazione alle rispettive responsabilità che dovessero essere accertate.

Il gestore si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a garanzia e copertura dei rischi e sinistri derivanti dalla gestione operativa del mercatino e dallo svolgimento dello stesso.

L'Amministrazione comunale pertanto rimane sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale in relazione a fatti o atti che dovessero essere compiuti in occasione dello svolgimento del Mercatino dei Gaudenti.

Art. 8 - Svolgimento del mercatino e obblighi degli hobbisti

1. Gli hobbisti sono tenuti ad un comportamento responsabile e civile e devono attenersi al rispetto dei seguenti obblighi:

- rispettare il presente Disciplinare;
- versare al soggetto gestore la quota a metro quadro di occupazione individuata in esito alla procedura di affidamento per la selezione del medesimo. La quantificazione dei metri a base del calcolo dell'importo da versare sarà determinata per numeri interi secondo le consuete regole di arrotondamento, partendo con un minimo di un metro quadro. Si precisa che la quota a metro quadro di cui sopra potrà essere riparametrata in base a quanto indicato nel contratto stipulato tra il Comune di Trento ed il soggetto gestore del Mercatino dei Gaudenti;
- esporre durante la vendita il tesserino identificativo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17. I soggetti di cui all'art. 20 ter, comma 10 della L.p. 30 luglio 2010 n. 17 dovranno esporre copia dell'avvenuta comunicazione al Comune di Trento di quanto richiesto ai sensi dello stesso comma;
- esporre i prezzi e rispettare i limiti di valore imposti dalla normativa sopra richiamata;

- sistemare le merci esposte con ordine, gusto e preferibilmente su tavoli o altre strutture poco ingombranti, anche in modo da non occultare gli espositori vicini;
- rispettare gli orari di accesso, esposizione e smontaggio/sgombero;
- lasciare lo spazio occupato e circostante perfettamente pulito;
- rimuovere ogni rifiuto prodotto portandolo a casa propria e smaltendolo nel rispetto delle norme per la raccolta differenziata ed il conferimento dei rifiuti vigenti nel rispettivo comune di appartenenza;
- mantenere un comportamento corretto e consono all'ambiente in cui si svolge il mercatino e nel rispetto dei visitatori e degli altri partecipanti, all'insegna di uno spirito costruttivo ed ispirato al principio della cooperazione;
- rispettare le indicazioni impartite dal soggetto gestore;
- rispettare quanto deciso dal soggetto gestore in merito all'assegnazione del posteggio.

2. E' inoltre fatto divieto di:

- occupare un'area maggiore rispetto a quella assegnata e occupare con depositi, sporgenze o merci appese alle tende/ombrelloni spazi comuni riservati al transito pedonale;
- cedere a terzi, in tutto o in parte, anche gratuitamente, l'area assegnata;
- richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa arrecare disturbo o danno al decoro del mercatino;
- manomettere, alterare o danneggiare la superficie, gli arredi e le eventuali piante;
- accendere fuochi e utilizzare apparecchi mobili per la generazione di corrente elettrica;
- accedere con veicoli al luogo in cui si tiene il mercatino ad eccezione del tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico degli oggetti.

3. Gli hobbisti devono altresì rispettare l'orario di svolgimento del mercatino e non dovranno lasciare il posteggio incustodito durante la durata dello stesso. Nell'esercizio dell'attività di vendita gli hobbisti non possono farsi sostituire da altri soggetti.

Art. 9 - Obblighi del Comune di Trento

1. Il Corpo di Polizia Locale provvede all'espletamento del servizio di polizia amministrativa e di vigilanza sui Mercatini dei Gaudenti. Il Corpo di Polizia locale provvede altresì alla vidimazione dei tesserini apponendo timbro e data in uno degli appositi spazi.

2. Il soggetto gestore è tenuto a vigilare sul corretto andamento del mercatino e dovrà segnalare tempestivamente l'eventuale presenza di abusi alla Polizia Locale.

Art. 10 - Dimensione degli spazi espositivi

1. La superficie massima occupata dalla singola bancarella è pari a 4 metri quadrati. Una dimensione maggiore e comunque non superiore a 6 metri quadrati è consentita solo a collezionisti di dischi e libri usati, in considerazione delle caratteristiche intrinseche delle merceologie.

2. Deve essere lasciato libero per il passaggio uno spazio minimo di 0,50 mt tra le bancarelle ed, in ogni caso, deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, vigili del fuoco, pubblica sicurezza).

3. I banchi di vendita devono essere collocati in modo da garantire l'accesso pedonale ad abitazioni e negozi.

Art. 11 - Rispetto degli altri regolamenti comunali

1. Gli hobbisti, il soggetto gestore del Mercatino dei Gaudenti e coloro che partecipano e/o organizzano le giornate del riuso sono sempre e comunque tenuti all'osservanza delle disposizioni dettate dagli altri regolamenti comunali (raccolta e smaltimento rifiuti, pubblica sicurezza, occupazione suolo pubblico, etc.).

Art. 12 - Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge ed in particolare dal Capo VI della L.p. 30 luglio 2010 n. 17 rubricato "Controlli e sanzioni amministrative", e dai regolamenti comunali, l'Amministrazione comunale, in caso di reiterazione delle condotte irregolari, anche rispetto agli obblighi di cui all'art. 8 del presente Disciplinare, potrà inibire, previa diffida, la partecipazione dell'hobbista al Mercatino dei Gaudenti per un numero variabile di edizioni da 3 a 6.

2. Qualora vengano accertate violazioni del presente Disciplinare, sia nel caso in cui le stesse siano direttamente attribuibili al soggetto gestore, sia nel caso in cui siano imputabili ai singoli hobbisti e vengano tollerate dal soggetto gestore, l'Amministrazione invita lo stesso gestore ad adempiere agli obblighi indicati nel contratto, diffidandolo dal reiterare le condotte irregolari riscontrate.

3. Qualora la violazione sia reiterata, il soggetto gestore, previa ricezione mediante pec di regolare contestazione avverso la quale avrà facoltà di presentare controdeduzioni scritte, osservazioni o memorie entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento, sarà sanzionato con la revoca della concessione.

Art. 13 - Giornate del riuso

1. Ai sensi dell'art. 20 quater della L.p. 30 luglio 2010, n. 17 il Comune può organizzare delle giornate del riuso. L'organizzazione delle stesse potrà avvenire anche su proposta di soggetti terzi e sempre fatte salve le prerogative e gli interessi, qualora sussistenti e confliggenti, del soggetto gestore del Mercatino dei Gaudenti.

Art. 14 - Entrata in vigore

1. Il presente Disciplinare entra in vigore dal 1 gennaio 2026.